

## Regolamento degli studi di dottorato

### 1. *Disposizioni generali*

**Art. 1** La Facoltà conferisce un titolo unico di “Dottore in Scienze Economiche” (dr. sc. ec.) secondo l’Art. 2 del Regolamento degli Studi del 10.10.2001.

**Art. 2** Il titolo viene conseguito dopo aver completato con successo il programma di dottorato e dopo aver difeso con esito positivo la tesi di dottorato.

**Art. 3** <sup>1</sup> È ammesso agli studi di dottorato:

- chi sia in possesso di un Master of Arts / of Science in Economics / Laurea specialistica in scienze economiche dell’USI con la menzione *magna cum laude* o *summa cum laude*;
- chi sia in possesso di un Master of Arts / of Science in Economics / Laurea specialistica in scienze economiche di un’università svizzera che soddisfi le condizioni di accesso al dottorato in quella stessa università;
- chi sia in possesso di un titolo di livello equivalente ottenuto presso un’università estera riconosciuta e con una media delle note paragonabile all’8;<sup>(1)</sup>
- su dossier, chi sia in possesso di un titolo giudicato equivalente.

<sup>2</sup> Il candidato agli studi di dottorato deve inoltrare una domanda di ammissione per iscritto.<sup>(1)</sup>

<sup>3</sup> Le domande di ammissione al dottorato vengono valutate dai rispettivi responsabili delle aree di specializzazione del dottorato (art. 16).<sup>(1)</sup>

**Art. 4** Il candidato ammesso agli studi di dottorato deve iscriversi alla Facoltà di Scienze economiche di Lugano.

### 2. *Il programma di dottorato*

**Art. 5** Il programma di dottorato comprende un periodo di formazione avanzata in Scienze economiche completata da esami.

**Art. 6** <sup>1</sup> Il programma di dottorato deve essere definito in apposite direttive e approvato dal Consiglio di Facoltà.<sup>(1)</sup>

<sup>2</sup> Il programma di dottorato prevede il conseguimento di almeno 30 crediti ECTS.

### **3. Il progetto di tesi e la tesi**

**Art. 7** <sup>1</sup> Ottenuta la disponibilità di un professore della Facoltà per la direzione del suo lavoro, il candidato al dottorato elabora un *progetto di tesi* di due o tre pagine. Questo progetto viene presentato dal direttore di tesi al Consiglio di Facoltà.

<sup>2</sup> Il Consiglio di Facoltà si pronuncia sull'argomento del progetto di tesi e conferma il Direttore di tesi.

**Art. 8** <sup>1</sup> La tesi è un elaborato scritto che deve esporre i risultati di una ricerca originale e di rilevante valore scientifico.

<sup>2</sup> La tesi può anche essere inoltrata sottoforma di lavori scientifici singoli (tesi cumulativa); in questo caso la tesi dovrà essere composta da almeno tre lavori scientifici. Oltre ai lavori scientifici, la tesi dovrà contenere un esteso capitolo introduttivo che comprenda una presentazione dei temi affrontati nei lavori, una discussione della letteratura di riferimento e un riassunto dei risultati ottenuti.

**Art. 9** Il Consiglio di Facoltà, sentito l'avviso del direttore di tesi e verificato che il candidato ha assolto il programma di dottorato, nomina la giuria di tesi e ne designa il presidente.

**Art. 10** <sup>1</sup> La giuria di tesi è composta da almeno tre professori universitari, di cui almeno uno esterno all'USI.

<sup>2</sup> Il direttore di tesi non può essere designato come Presidente della giuria.

**Art. 11** Il candidato, con l'accordo del direttore di tesi, fa pervenire ad ogni membro della giuria un esemplare della sua tesi.

**Art. 12** Il Presidente della giuria consulta i membri della stessa e, in caso di preavviso favorevole, propone al Decano che il candidato venga ammesso alla difesa della tesi. Il Decano, d'intesa con il Presidente di giuria, fissa la data della difesa della tesi.

**Art. 13** La difesa della tesi è pubblica.

**Art. 14** <sup>1</sup> Al termine della difesa, la giuria esprime, dopo delibera, il suo giudizio.

<sup>2</sup> In caso di rifiuto, il candidato non è autorizzato a ripresentarsi.

<sup>3</sup> ...<sup>(2)</sup>

<sup>4</sup> Il Presidente della giuria redige e trasmette al Decano il verbale della difesa di tesi con il giudizio formulato dalla giuria.

**Art. 15** Il candidato che ha difeso con successo la sua tesi è tenuto a consegnarne alla Facoltà una copia della versione finale, tenendo conto delle eventuali modifiche e correzioni indicate dalla giuria e delle direttive della biblioteca relative alla pubblicazione del formato elettronico.

#### **4. I Responsabili delle aree e il Decano <sup>(1)</sup>**

**Art. 16** I responsabili delle aree di specializzazione del dottorato sono Professori della Facoltà, nominati dal Consiglio di Facoltà; sono responsabili del programma di dottorato della rispettiva area, e valutano le domande di ammissione. <sup>(1)</sup>

**Art. 17** Il Decano basandosi sull'esito della valutazione della domanda di ammissione da parte del responsabile del dottorato di riferimento e sulla verifica formale del decanato delibera sull'ammissione agli studi di dottorato. <sup>(1)</sup>

#### **5. Disposizioni finali**

**Art. 18** Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Facoltà del 15 marzo 2006, entra in vigore immediatamente e si applica ai candidati che hanno presentato la loro domanda di ammissione agli studi di dottorato a partire dall'anno accademico 2002–2003. Le modifiche approvate dal Consiglio di Facoltà del 24 novembre 2010 entrano in vigore immediatamente e si applicano agli studenti che presentano la loro domanda di ammissione agli studi di dottorato a partire da tale data.

<sup>(1)</sup> Modifiche approvate dal Consiglio di Facoltà del 24.11.2010

<sup>(2)</sup> Modifica approvata dal Consiglio di Facoltà del 12.06.2013